

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/2011

del 1° aprile 2011

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2010 del 10 novembre 2010 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 100/2010 del 1° ottobre 2010 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 765/2010 della Commissione, del 25 agosto 2010, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorotalonil, clotianidin, difenoconazolo, fenexamid, flubendiamide, nicotina, spirotetrammato, tiacloprid e tiametoxam in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0765**: Regolamento (UE) n. 765/2010 della Commissione del 25 agosto 2010 (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0765**: Regolamento (UE) n. 765/2010 della Commissione del 25 agosto 2010 (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 765/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2011.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente *ff.*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 332 del 16.12.2010, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 226 del 28.8.2010, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.